




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLLO AMBIENTE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 42 DEL 29/12/2020**

OGGETTO: ADOZIONE MISURE TEMPORANEE DIRETTE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI E DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

**SPORTELLLO AMBIENTE
IL SINDACO**

PREMESSO che la Regione Veneto ha approvato:

- con deliberazione di giunta n. 836 del 6 giugno 2017 il “nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente. L’accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la deliberazione di giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ);

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 244 del 13/10/2020 con la quale l’Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione del Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia, ha confermato l’adesione alle misure temporanee e omogenee di nessuna allerta – livello verde, con termine di applicazione al 31 dicembre 2020 in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) riguardanti un ulteriore differimento dell’entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel, misura obbligatoria nell’Agglomerato di Venezia e nei comuni di Chioggia e San Donà di Piave con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

DATO ATTO che con deliberazione di giunta comunale n. 326 del 22/12/2020 l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prorogare al 31/03/2021 il succitato provvedimento che non risultava comprensivo delle misure di limitazione della circolazione dei mezzi euro 4 diesel, rappresentandosi pertanto svincolato da ulteriori comunicazioni da parte del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021.

RICHIAMATA l’ordinanza del dirigente del settore polizia locale, appalti ed edilizia privata n. 110 del 16/10/2020 con cui è stata disposta l’adozione alle misure temporanee e omogenee di limitazione all’utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore a biomassa per la climatizzazione invernale, oltre che di divieto di combustione all’aperto di residui vegetali, previste per il livello di nessuna allerta - verde, in vigore sull’intero territorio comunale fino al 31/12/2020 e successiva proroga al 31/03/2021 disposta con propria ordinanza n. 127 del 29/12/2020;

PRESO ATTO dei risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria realizzata con centralina mobile dall'ARPAV sul territorio comunale in via dei Peschi, località Ca' Pirami, durante il semestre invernale dal 27 novembre 2018 al 13 gennaio 2019, periodo comprensivo dell'evento di combustione all'aperto di falò epifanici avvenuto tra il 5 ed il 6 gennaio 2019, date in cui sono stati registrati valori di concentrazione delle polveri sottili PM10 superiori fino a 4 volte il limite di legge giornaliero ed una media di periodo del benzo(a)pirene pari a oltre 3 volte il valore obiettivo annuale;

DATO ATTO che da vasta letteratura scientifica in materia si evince che le elevate concentrazioni degli inquinanti atmosferici PM10 e benzo(a)pirene rilevate in occasione della combustione di falò rituali risultano direttamente connesse alle emissioni dai medesimi derivanti, andando ad aggravare le note criticità della qualità dell'aria che caratterizzano il Bacino Padano dal Piemonte al Veneto, tipicamente nel semestre termico invernale, in dipendenza da specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche che contribuiscono allo stazionamento delle emissioni inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera;

VISTO che i risultati di studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ecc., mentre l'Agenzia Ambientale Europea ha stimato gli anni di vita persi in seguito all'esposizione all'inquinamento atmosferico dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 di cui all'art. 10 comma 1 lettera n) che vietano le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, oltre a raccomandare fortemente, con riguardo alle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Tali disposizioni si applicano dalla data del 4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021;

VISTI i decreti-legge 2 dicembre 2020, n. 158 e 18 dicembre 2020, n. 172 che stabiliscono le misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, al fine di fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, disponendo ulteriori restrizioni con riguardo agli spostamenti consentiti verso abitazioni private nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;

RITENUTO opportuno adottare sul territorio comunale, per quanto sopra premesso, disposizioni sia in contrasto all'inquinamento atmosferico, che rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- la deliberazione di giunta comunale n. 326 del 22/12/2020;
- l'ordinanza del dirigente del settore polizia locale, appalti ed edilizia privata n. 127 del 29/12/2020;

tutto ciò premesso,

E' FATTO DIVIETO

nel periodo intercorrente tra il 31/12/2020 ed il 15/01/2021 di effettuare combustioni all'aperto di falò rituali in connessione alla festività dell'Epifania;

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - AULSS competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia;
 - Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente consta di tre pagine.



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.